

Alcune norme sul diritto d'autore

Seconda edizione

A cura di

Gioacchino Onorati

Prefazione di

Corrado Calabrò

Aracne



www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0452-1

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: maggio 2010
II edizione: giugno 2017

INDICE

- 7** *Prefazione*
di Corrado Calabrò
- 13** Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche
Berna, 9 settembre 1886–Parigi, 24 luglio 1971
- 55** Legge 22 aprile 1941, n. 631
*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio*
- 201** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del CODICE CIVILE
- 207** Costituzione della Repubblica Italiana
1° gennaio 1948
- 213** Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
10 Dicembre 1948

Prefazione

di Corrado Calabrò

Settantasei anni! Tanti ne sono passati dall'emanazione della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633.

In questi 70 anni ci sono stati enormi cambiamenti nel campo della comunicazione. Da vent'anni in qua viviamo addirittura in un altro mondo, dove da Taipei a Freetown, da Omsk a Trecastagni, da Auckland a Talcahuano siamo connessi in tempo reale.

L'impatto sull'utilizzazione delle opere dell'impegno è sconvolgente.

I motori di ricerca, Facebook, Twitter consentono di accedere a qualsiasi giornale di una certa importanza, ai notiziari, agli eventi personali; di scaricare opere musicali, letterarie.

Proprio nel momento in cui la creatività raggiunge la sua massima esaltazione grazie alla telematica, all'autore viene sottratto il riconoscimento economico del suo diritto.

È evidente la carenza di una normativa adeguata ai tempi.

Di un aggiornamento della legge sul diritto d'autore si parla almeno da quarant'anni.

Il Comitato del diritto d'autore (che ho presieduto per due anni) ha elaborato alcune bozze meramente tendenziali che non hanno avuto seguito.

Perché siamo tutt'ora a un nulla di fatto sul piano legislativo?

La materia è delicata perché tocca alcuni diritti costituzionalmente protetti, come quello «di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni

altro mezzo di diffusione».

Ma non si tratta di un ostacolo insuperabile per il legislatore.

La verità è che l'enorme successo della rete e i vantaggi generali derivanti dalla sua utilizzazione sono tali da rendere timidi i legiferanti.

V'è poi il peso economico–sociale e politico (basti pensare alle elezioni, particolarmente a quelli negli USA) dei grandi gestori della rete, sicché, malgrado gli alti profitti, non si riesce nemmeno a fargli pagare le tasse, stanandoli dai paradisi fiscali dove si sono avvedutamente collocati.

Si dice che un intervento risolutivo dovrebbe avvenire su scala mondiale; ed è vero. Ma questo non giustifica l'atteggiamento rinunciatorio del legislatore, nel nostro caso del legislatore italiano.

Una scossa a tale situazione di stallo è venuta comunque dalle direttive della Commissione europea 2004/48/CE e 2001/31/CE, le quali stabiliscono:

1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la

possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirle, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.

Su tale base, e su quella dei decreti legislativi di recepimento di tali direttive, l'Autorità per le garanzie nella comunicazione elaborò nel 2011–2012 uno schema di regolamento che prevedeva un intervento della stessa Autorità per reprimere le più rilevanti violazioni del diritto d'autore.

Era — a mio avviso — uno schema ben calibrato e molto equilibrato, basato sul principio di contraddittorio (in limiti compatibili con la tempestività dell'intervento), la recessività dell'intervento amministrativo in caso di azione giudiziaria, la significatività della violazione e l'obiettivo di colpire l'illecito lucro.

Nell'audizione in Parlamento su tale schema subii energetiche contestazioni da parte di parlamentari che sostenevano la mancanza di legittimazione dell'AGCOM ad adottare tale disciplina e l'inadeguatezza dello strumento regolamentare. Mi fermai sulla soglia dell'emanazione del regolamento, non per tali obiezioni — che avevo ragionevolmente chiarito —, quanto perché la Presidenza del Consiglio mi comunicò che stava per presentare in Parlamento un disegno di legge *ad hoc*, che elevava a livello primario i criteri ispiratori del regolamento dell'AGCOM.

L'annuncio non ebbe seguito, ma intanto (luglio 2012) era scaduto il mandato mio e del Consiglio dell'Autorità.

Sono stato quindi estremamente lieto che il susseguente Consiglio abbia ripreso quell’iniziativa e l’abbia portata a conclusione con l’adozione del regolamento 12 dicembre 2013 n. 680/13/CONS, entrato in vigore il 31 marzo 2014, che ha riscosso — come meritava — diffusi consensi negli ambienti più sensibili alla tutela del diritto d’autore.

Il regolamento:

a) afferma il valore dell’educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti digitali e della promozione di forme di offerta legale tempestive ed economiche;

b) è ispirato alla garanzia e al temperamento dei diritti fondamentali rilevanti in materia — tutela della riservatezza, libertà di espressione, libertà d’iniziativa economica, *etc.* — ed al rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità dell’azione amministrativa e delle garanzie procedurali (*i.e.* contraddittorio);

c) prevede interventi di *enforcement* solo su segnalazione e non d’ufficio, mai nei confronti degli utenti e dando priorità ai casi di violazioni massive;

d) richiede la collaborazione dei diversi *stakeholders* per le varie forme d’intervento, di educazione, promozione ed *enforcement*.

Non per questo sono cessate le contestazioni, tra le quali la più importante è quella che ogni intervento in tale materia dovrebbe essere riservato all’autorità giudiziaria. Il che è una sorta di petizione di principio perché è illusorio pensare che l’intervento — laborioso e oneroso — di un’autorità giudiziaria che ha un arretrato di milioni di casi possa bloccare

tempestivamente una violazione (e tanto meno molteplici violazioni) che si realizzano con velocità istantanea.

Come si concilia la devoluzione di ogni intervento all'autorità giudiziaria con la necessità — affermata dalle direttive CE — che «le misure, procedure e mezzi di ricorso» siano «non inutilmente complessi o costosi» e non comportino «ritardi ingiustificati», nonché con l'espressa previsione (perfettamente compatibile col nostro ordinamento giuridico) di ordinanze delle «autorità amministrative»?

La corrente di pensiero avversa, comunque, ha trovato credito presso il giudice amministrativo, il quale (ordinanza del TAR del Lazio n. 10016/2014 del 26 settembre 2014) ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dei decreti legislativi posti a base del regolamento dell'AGCOM, per violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica di cui agli articoli 2, 21, 24 e 41 della Costituzione nonché per la violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell'esercizio della discrezionalità legislativa e per la violazione del principio del giudice naturale.

Staremo a vedere.

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche

del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967,

Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.

Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Articolo 2

1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fo-

topografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.

2) è tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.

4) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.

7) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 7. 4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'ori-

gine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

Articolo 2–bis

1) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati nei dibattimenti giudiziari.

2) è del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'art. 11 bis 1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.

3) Soltanto l'autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

Articolo 3

1) Sono protetti in forza della presente Convenzione: a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no; b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per le opere

che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione.

2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.

3) Per "opere pubblicate" si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e la costruzione di un'opera di architettura.

4) Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l'opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

Articolo 4

Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall'art. 3 non risultano adempiute: a) gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione; b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.

Articolo 5

1) Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.

2) Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.

3) La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorché non appartenga al paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

4) Si reputa Paese d'origine:

a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell'Unione che concedono durante di protezione di verse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve;

b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese;